


COMUNE DI COURMAYEUR – COMMUNE DE COURMAYEUR

 REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
 REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

n. 29

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PLURIENNALE 2022-2025 E DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di aprile alle ore quattordici e minuti trenta presso la sala consiliare, con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Sotto la presidenza della Sig.ra PASSINO Nicole, sono convenuti i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
1. ROTA Roberto - Sindaco	Sì
2. PERRIN Federico Marco - Vice Sindaco	Sì
3. DI ADDARIO Alessia - Assessore	Sì
4. MOTTA Alberto - Assessore	Sì
5. PASSINO Nicole - Presidente	Sì
6. PERRONE Alessandro - Consigliere	Sì
7. REY Massimo - Consigliere	No
8. ROLLA Sauvage - Consigliere	No
9. SAVOYE André - Consigliere	Sì
10. TRUCHET Ephrem - Assessore	Sì
11. VOYAT Iris Hélène - Consigliere	Sì
12. MISEROCCHI Stefano - Consigliere	Sì
13. PENCO Sara - Consigliere	Sì
14. GEX Luciano - Consigliere	No
15. ROVEYAZ Diletta Maria - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	3

Assiste l'adunanza il Segretario comunale Alberto ROSSERO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed inserito all'ordine del giorno il punto suindicato.

**APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)
PLURIENNALE 2022-2025 E DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022**

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL PRESIDENTE del Consiglio comunale Nicole Passino dà la parola al Vicesindaco Federico Perrin che relaziona sul provvedimento in esame sulla base del testo proposto con particolare riferimento all'iter amministrativo seguito, ai riferimenti normativi e regolamentari. Il presente Pef è stato elaborato dal SubAto sulla base del nuovo metodo di tariffazione predisposta da Arera e ammonta ad un totale di €.1.723.275,47. Rispetto agli anni precedenti vi è stata una lieve diminuzione delle tariffe in quanto nella precedente annualità era stata imputata la somma di circa €. 133.000,00 per recupero entrate anno 2019. Viene dato conto delle quote fisse e variabili relative alle utenze non domestiche e domestiche e vengono confermate le scadenze del 31/12 e del 28/02 per il versamento di quanto dovuto. Si ringraziano i responsabili dell'ufficio tributi comunale e del competente ufficio del servizio associato delle Unité.

SENTITO il consigliere Stefano Miserocchi prendere atto favorevolmente della riduzione tariffaria, anche in considerazione del delicato contesto economico, e dirsi preoccupato per la futura entrata a regime della tariffazione Arera. Il recupero di entrata relativa all'anno 2019 sull'annualità 2021 è stato in qualche modo attenuato per i contribuenti dalla previsione dei vari aiuti Covid.

RICHIAMATI:

- La legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*";
- Lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 66/2020 del 29/12/2020, ed in particolare l'articolo 12 (competenze del Consiglio Comunale);
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTI:

- la legge regionale 3/12/2007, n. 31, avente ad oggetto: "Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti" che ha individuato gli Enti di Governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei per la Regione autonoma Valle d'Aosta nei sotto ambiti territoriali ottimali (subATO), ai fini della gestione delle fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani;
- l'articolo 7, comma 3, della sopra citata legge regionale n. 31/2007 che disciplina le funzioni organizzative e tecnico-amministrative relative alle fasi di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani attribuendole alla competenza delle Comunità montane e della città di Aosta, che costituiscono autorità di sotto ambito territoriale ottimale (subATO);
- la legge regionale 05/08/2014, n. 6, avente ad oggetto "Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane" e, in particolare, l'articolo 16 "Funzioni e servizi da svolgere in ambito sovracomunale per il tramite delle Unités", tra i quali, alla lettera d) sono compresi i servizi connessi al ciclo dei rifiuti;

RICHIAMATE le deliberazioni delle giunte dei sindaci delle Unités des Communes Valdôtaines e in particolare:

- Unité Grand-Paradis, deliberazione 20/12/2017 n. 62, avente ad oggetto "Approvazione della convenzione tra le unités des communes valdôtaines Mont-Emilius, Grand Combin, Grand-Paradis, Valdigne-Mont-Blanc per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi connessi al ciclo dei rifiuti";
- Unité Valdigne-Mont-Blanc, deliberazione del 26/01/2018, n. 3, avente ad oggetto "Approvazione della convenzione tra le unités des communes valdôtaines Mont-Emilius, Grand-Combin, Grand-Paradis, Valdigne-Mont-Blanc per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi connessi al ciclo dei rifiuti";

DATO ATTO che, come stabilito nelle convenzioni di cui al punto precedente, a decorrere dal 1° ottobre 2018 è stato costituito il Servizio Associato Rifiuti (SAR), facente capo all'Unité Grand-Paradis, che gestisce il servizio rifiuti per conto dei due subATO A (Unité Grand-Paradis e Valdigne-Mont-Blanc);

CONSIDERATO che in attesa dell'avviso della gestione al livello dei nuovi subATO sopra indicati, la gestione è ancora effettuata tramite il SAR per conto dei vecchi subATO, coincidenti con le Unités des Communes Valdôtaines;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il metodo allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha, altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che, per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

CONSIDERATO che le tariffe sono state elaborate tenendo conto anche dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999 n. 158 ed in modo tale da assicurare la copertura integrale di costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti;

PREMESSO che, l'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolarizzazione disposta da ARERA, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

CONSIDERATO che sull'importo della Tari non si applica, ai sensi dell'articolo 1 Legge Regionale 9/12/2004, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 D. Lgs 504/1992 e di cui all'articolo 1, comma 666 Legge 147/2013;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il metodo proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7, del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2, i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il *“limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2, consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai

costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

RIBADITO che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il prospetto di PEF pluriennale trasmesso dal subATO A per i Comuni dell'Unité Valdigne-Mont Blanc, approvato con deliberazione di Giunta in data 22/04/2022, come pervenuto al protocollo del Comune n. 8427/2022, unitamente al Costo totale MTR_2022 (allegato 1) quali parti integranti e sostanziali della medesima;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2022 per l'elaborazione tariffe ammonta ad € 1.723.275,47;

RITENUTO di attribuire per la parte fissa € 596.380,16 (72% alle Utenze domestiche per € 429.393,72 e al 28 % alle Utenze non domestiche € 166.986,44) e per la parte variabile € 1.126.895,31 (64% utenze domestiche € 721.213,00 e 36% utenze non domestiche € 405.682,31);

RICHIAMATO inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del

10/05/2016, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni applicate da legge o introdotte dal Comune;

PRESO ATTO che l'articolo 3, comma 5-quinquies del Decreto Legge n.228/2021, convertito nella Legge n. 25 del 2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27/12/2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del *Portale del federalismo fiscale*, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO di stabilire per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO che a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 2022 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

	Tariffa Parte Fissa	Tariffa Parte Variabile
Utenze Domestiche		
Utenza domestica (1 comp.)	0,48905	45,12487
Utenza domestica (2 comp.)	0,63103	90,24975
Utenza domestica (3 comp.)	0,74146	115,63249
Utenza domestica (4 comp.)	0,82823	146,65584
Utenza domestica (5 comp.)	0,93077	183,31980
Utenza domestica (6 comp.)	1,02543	211,52284
Utenze Non Domestiche	Tariffa Parte fissa	Tariffa Parte Variabile

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,25951	0,73995
Campeggi, distributori carburanti	0,46712	1,35429
Esposizioni, autosaloni	0,22707	0,66687
Alberghi con ristorante	0,69419	2,00746
Alberghi senza ristorante	0,51902	1,53928
Case di cura e riposo	0,64878	1,87043
Uffici, agenzie, studi professionali	0,66176	1,97549
Banche ed istituti di credito	0,48659	1,56212
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,62932	1,80649
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,81098	2,34318
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,55146	1,25609
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,66176	1,90012
Attività industriali con capannoni di produzione	0,40224	1,16474
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,51902	1,43194
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,14010	9,05983
Bar, caffè, pasticceria	2,36156	6,81029
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49219	4,46483
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,23268	2,64692
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,43853	9,13520
Discoteche, night club	0,87585	1,72655
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,42171	1,16474

RITENUTO di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:

Prima rata entro il 31/12/2022;

Seconda rata entro il 28/02/2023;

Rata totale (1° e 2° rata) entro il 31/12/2022;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 11/03/2022, divenuta esecutiva il 18/03/2022;

RICHIAMATI l'art. 107, del D. Lgs 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva

dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Segretario Comunale e il parere di regolarità contabile del Responsabile Finanziario;

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti: 12

Voti favorevoli: 9

Voti contrari: /

Astenuti: 3 (Miserocchi, Penco, Roveyaz)

Consiglieri votanti: 9

DELIBERA

per le motivazioni tutte citate in premessa,

- **DI DARE ATTO** che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **DI APPROVARE** il Piano economico finanziario (PEF) per l'applicazione della Tassa rifiuti (Tari) 2022-2025 come redatto dal Servizio di Gestione dei rifiuti, ai sensi del nuovo metodo tariffario rifiuti "MTR-2" secondo il format dell'allegato 2 della Determina 2/2021 Arera, per gli ambiti tariffari appartenenti all'Unité Valdigne-Mont Blanc, prospetto di PEF pluriennale (come pervenuto al protocollo del Comune n. 8427/2022), unitamente al Costo totale MTR_2022 (allegato 1) quali parti integranti e sostanziali della medesima;
- **DI DETERMINARE** per l'anno 2022 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (Tari):

	Tariffa Parte Fissa	Tariffa Parte Variabile
Utenze Domestiche		
Utenza domestica (1 comp.)	0,48905	45,12487
Utenza domestica (2 comp.)	0,63103	90,24975
Utenza domestica (3 comp.)	0,74146	115,63249
Utenza domestica (4 comp.)	0,82823	146,65584
Utenza domestica (5 comp.)	0,93077	183,31980
Utenza domestica (6 comp.)	1,02543	211,52284
Utenze Non Domestiche	Tariffa Parte fissa	Tariffa Parte Variabile
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,25951	0,73995
Campeggi, distributori carburanti	0,46712	1,35429
Esposizioni, autosaloni	0,22707	0,66687

Alberghi con ristorante	0,69419	2,00746
Alberghi senza ristorante	0,51902	1,53928
Case di cura e riposo	0,64878	1,87043
Uffici, agenzie, studi professionali	0,66176	1,97549
Banche ed istituti di credito	0,48659	1,56212
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,62932	1,80649
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,81098	2,34318
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,55146	1,25609
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,66176	1,90012
Attività industriali con capannoni di produzione	0,40224	1,16474
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,51902	1,43194
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,14010	9,05983
Bar, caffè, pasticceria	2,36156	6,81029
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49219	4,46483
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,23268	2,64692
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,43853	9,13520
Discoteche, night club	0,87585	1,72655
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,42171	1,16474

- **DI DARE ATTO** che sull'importo della Tari non si applica, ai sensi dell'articolo 1 Legge Regionale 09/12/2004, n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 Decreto Legislativo 504/92 e di cui all'articolo 1, comma 666 Legge 147/2013;
- **DI STABILIRE** che per le utenze soggette a tariffa giornaliera: la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;
- **DI STABILIRE** che la riscossione della Tari anno 2022 dovrà essere effettuata in n. due rate:
 - - prima rata entro il 31/12/2022;
 - - seconda rata entro il 28/02/2023;
 - - Rata totale (1° e 2° rata) entro il 31/12/2022;
- **DI DARE ATTO** che le tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2022 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 169 Legge 296/2006;
- **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

- **DI RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- **DI PROVVEDERE** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'articolo 1, comma 767, della Legge 160/2019.

DS/AR

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Nicole PASSINO

Il Segretario Comunale
Alberto ROSSERO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, delegato dal Segretario comunale, attesta che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo pretorio digitale di questo Comune dal 06-mag-2022 per quindici giorni consecutivi.

Courmayeur, li 06-mag-2022

L'IMPIEGATO DELEGATO

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è esecutiva dal primo giorno della pubblicazione

PARERI

I sottoscritti, ai sensi della normativa regionale vigente, esprimono sul predetto atto parere favorevole in ordine alle rispettive competenze:

() In ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile UTU
Ing. Federica CORTESE

() In ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile UTG
Dott. Alexandre GLAREY

(x) In ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile
del servizio finanziario
Ferruccio DAUPHIN

(x) In ordine alla legittimità

Il Segretario comunale
Alberto ROSSERO